

SETTORE

MANOVRE

LE NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO FISCALE" DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

RIFERIMENTI

- DL n. 146/2021, convertito dalla Legge n. 215/2021
- Informativa SEAC 22.12.2021, n. 395

IN SINTESI

Recentemente è stato convertito il c.d. "Decreto Fiscale" contenente una serie di "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili". In sede di conversione:

- *sono state confermate le disposizioni riguardanti in particolare:*
 - *la possibilità di provvedere al riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo utilizzato nel mod. F24, senza applicazione di sanzioni e interessi;*
 - *la revisione dell'agevolazione c.d. "Patent box" con l'introduzione di una deduzione proporzionale alle spese di ricerca e sviluppo relative a specifici beni immateriali;*
- *sono state introdotte, tra l'altro, alcune novità riguardanti:*
 - *i soggetti obbligati all'invio dei dati delle operazioni al STS;*
 - *le nuove modalità di invio dei dati delle operazioni con soggetti non residenti c.d. "esterometro";*

Merita evidenziare, infine, l'abrogazione dell'inclusione dei Revisori legali tra i soggetti abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni e di conseguenza all'apposizione del visto di conformità.

Sulla G.U. 20.12.2021, n. 301 è stata pubblicata la Legge n. 215/2021 di conversione del DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale". In sede di conversione sono state:

- confermate alcune disposizioni contenute nel Decreto originario;
- introdotte una serie di novità, in vigore dal 21.12.2021, di seguito esaminate.

NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE - Artt. 1, 2 e 3

Le novità in materia di riscossione relative:

- alla riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla "rottamazione-ter" e "saldo / stralcio";
- all'estensione del termine di pagamento delle cartelle;
- all'estensione del numero di rate riferite a piani di dilazione in essere all'8.3.2020 il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

PROROGA VERSAMENTO IRAP ERRATA APPLICAZIONE ESONERO - Art. 1-bis

La disposizione relativa alla proroga dal 30.10.2021 al 31.1.2022 della regolarizzazione dei versamenti senza sanzioni / interessi dell'IRAP, in caso di errata applicazione dell'esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 / prima rata acconto IRAP 2020 di cui all'art. 24, DL n. 34/2020.

IMPUGNABILITÀ RUOLO / ESTRATTO DI RUOLO - Art. 3-bis

In sede di conversione è introdotto il **nuovo comma 4-bis** all'art. 12, DPR n. 602/73 che dispone:

- la **non impugnabilità dell'estratto di ruolo**;
- la possibilità di **diretta impugnazione del ruolo / cartella di pagamento** invalidamente notificata **esclusivamente** qualora il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa **derivare un pregiudizio**:
 - per la partecipazione ad una procedura di appalto ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice appalti pubblici);
 - per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte di soggetti pubblici ex art. 1, comma 1, lett. a), DM n. 40/2008, ossia Pubbliche amministrazioni e società a totale partecipazione pubblica;
 - per effetto delle verifiche ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 in base al quale le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000;
 - per la perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica amministrazione.

Merita evidenziare che con riguardo alla novità in esame **non è prevista una specifica decorrenza**. La stessa dovrebbe essere applicabile ai ricorsi notificati all'Agente della riscossione dal 21.12.2021 (data di entrate in vigore della legge di conversione). Sul punto è auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate - riscossione.

“BONUS TEATRO E SPETTACOLI” - Art. 5, comma 5

È confermata la modifica dell'art. 36-bis, comma 5, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, relativamente al c.d. “Bonus teatro e spettacoli” pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 dalle imprese esercenti attività teatrali / spettacoli dal vivo, che abbiano subito nello stesso anno una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019

ha **soppresso la possibilità di utilizzare il credito in esame nel mod. REDDITI** relativo al periodo d'imposta di sostenimento delle spesa. Di conseguenza lo stesso è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24.

BONUS RICERCA E SVILUPPO - Art. 5, commi da 7 a 12

È confermata la possibilità per i soggetti che **al 22.10.2021** hanno **utilizzato in compensazione** il credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, DL n. 145/2013 maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.1.2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 **di riversare il credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi.**

Il riversamento spontaneo di quanto compensato:

- è riservato ai soggetti che nei suddetti periodi d'imposta abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta;
- spetta anche ai soggetti che, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'art. 3, DL n. 145/2013 in maniera non conforme all'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 72, DL n. 145/2018, in base al quale il riconoscimento del credito d'imposta in esame ai soggetti residenti commissionerari che effettuano attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti / localizzate in altri Stati UE / SEE / Stati compresi nell'elenco di cui al DM n. 220/96, si interpreta nel senso che ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati in Italia;
- può essere utilizzata anche dai soggetti che hanno commesso errori nella quantificazione / individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità / determinazione della media storica di riferimento;
- **non spetta** qualora il credito d'imposta sia il risultato:
 - di condotte fraudolente;
 - di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
 - di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti.

L'agevolazione del riversamento **non è applicabile** anche nel caso in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

Al fine di beneficiare dell'agevolazione di riversamento in esame i soggetti interessati:

- devono **inviare apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2022**, come definito dalla stessa Agenzia entro il 31.5.2022;
- devono **riversare il credito entro il 16.12.2022**. Il versamento **può essere effettuato in 3 rate di pari importo**, di cui la prima entro il 16.12.2022 e le successive entro il 16.12.2023 e il 16.12.2024, maggiorate degli interessi legali con decorrenza dal 17.12.2022.



Non è possibile compensare quanto dovuto con i crediti a disposizione.

L'agevolazione del riversamento **non può essere** utilizzata qualora sia stata accertato l'utilizzo in compensazione con un atto di recupero crediti / altri provvedimenti impositivi divenuti **definitivi al 20.10.2021**.

Il perfezionamento del riversamento **esclude la punibilità** dell'indebita compensazione ai sensi dell'art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000.

MEMORIZZAZIONE CORRISPETTIVI TRAMITE SISTEMI EVOLUTI - Art. 5, comma 12-bis

In sede di conversione, è stata **differita dall'1.7.2021 all'1.7.2022** l'operatività dell'art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 127/2015 in base al quale i **soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi**, attraverso carte di debito / credito e altre forme di pagamento elettronico, **possono assolvere mediante tali sistemi** l'obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi.

INVIO CORRISPETTIVI PER SOGGETTI CON INVIO DATI AL STS - Art. 5, comma 12-ter

L'art. 2, comma 6-quater, D.Lgs. n. 127/2015 prevede la possibilità per i **soggetti tenuti all'invio dei dati al STS**, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di **assolvere alla trasmissione telematica dei corrispettivi mediante l'invio dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri al STS**.

Il citato comma 6-quater, a seguito delle modifiche apportate ad opera dell'art. 3, comma 5, DL n. 183/2020, c.d. "Decreto Milleproroghe", prevede(va) che a decorrere dall'1.1.2022, i soggetti interessati (ad esempio, le farmacie) devono adempiere all'obbligo di invio telematico dei corrispettivi **esclusivamente** mediante la memorizzazione elettronica / **trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al STS, attraverso un RT**.

Ora, in sede di conversione del Decreto in esame la decorrenza di tale obbligo è stata **ulteriormente differita all'1.1.2023**.

DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA SOGGETTI STS - Art. 5, comma 12-quater

L'articolo 10-bis, DL n. 119/2018 ha introdotto il **divieto di emissione della fattura elettronica** per i soggetti tenuti all'invio dei dati STS per il 2019. Tale divieto è stato prorogato per il 2020 e il 2021 ad opera, rispettivamente, del DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019", e dell'art. 1, comma 1105, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021).

Ora, in sede di conversione del Decreto in esame tale **divieto è stato esteso al 2022**.

In merito va rammentato che in sede di conversione del DL n. 135/2018 il Legislatore è intervenuto sulle modalità di fatturazione delle prestazioni sanitarie prevedendo che le disposizioni di cui al citato art. 10-bis **"si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche"**.

RISPETTO CONDIZIONI E LIMITI AIUTI DI STATO - Art. 5, comma 13

È confermato che le disposizioni previste dall'art. 1, comma 13, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" in base al quale rilevano le condizioni ed i limiti previsti dalla Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final della Commissione UE contenente il **"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"**, sono **applicabili anche**:

- alla **definizione agevolata degli avvisi bonari** di cui all'art. 5, commi da 1 a 7, DL n. 41/2021 che prevede, tra l'altro, la possibilità per i soggetti che hanno subito una riduzione del fatturato

2020 superiore al 30% rispetto a quello del 2019 di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al 2017 e 2018, richieste con le comunicazioni di irregolarità elaborate rispettivamente entro il 31.12.2020 e 31.12.2021.

- al **contributo a fondo perduto**, nella misura massima di € 1.000, previsto dall'art. 1-ter, DL n. 41/2021, a favore delle imprese che hanno **attivato la partita IVA nel 2018 che hanno iniziato l'attività**, come desumibile dal Registro Imprese, **nel corso del 2019**, che non hanno potuto beneficiare del contributo di cui all'art. 1, DL n. 41/2021 (contributo a fondo perduto a favore degli *“operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19»*”);
- all'**esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021** prevista dall'art. 6-sexies, DL n. 41/2021 relativa agli immobili posseduti dai soggetti beneficiari del predetto contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, DL n. 41/2021;
- ai **contributi a fondo perduto** (automatico / alternativo / per i soggetti con peggioramento economico) previsti dall'art. 1, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis";
- all'**estensione del "bonus canoni locazioni"** previsto dall'art. 4, DL n. 73/2021.

SOGGETTI ABILITATI TRASMISSIONE TELEMATICA - Art. 5, comma 14

In sede di conversione è **stata abrogata** la previsione di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), DPR n. 322/98 che disponeva l'inclusione dei Revisori legali tra i soggetti abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni (e di conseguenza all'apposizione del visto di conformità).

ESTEROMETRO - Art. 5, comma 14-ter

In sede di conversione è stato previsto che le **nuove modalità di invio** del c.d. "esterometro" (trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero tramite SdI, utilizzando il formato della fattura elettronica) sono **differite dall'1.1.2022 all'1.7.2022**.

CONTABILITÀ DI MAGAZZINO - Art. 5, comma 14-quater

L'art. 1, comma 1, DPR n. 695/96 dispone l'obbligo di tenere le scritture ausiliarie di magazzino ex art. 14, lett. d), DPR n. 600/73 a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l'ammontare dei ricavi / rimanenze superi rispettivamente il limite di Lire 10 miliardi e Lire 2 miliardi.

In sede di conversione i predetti limiti sono stati **aggiornati rispettivamente a € 5,164 milioni e a € 1,1 milioni**.

NUOVO REGIME IVA ENTI NON COMMERCIALI - Art. 5, comma 15-quater

In sede di conversione è stata disposta la **soppressione del regime di esclusione dall'IVA** previsto per cessioni di beni / prestazioni di servizi **effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati**. A tal fine le predette operazioni sono **ora ricondotte nell'ambito dell'esenzione IVA** di cui all'art. 10, DPR n. 633/72.

In particolare in base al nuovo comma 4 del citato art. 10 sono considerate **esenti IVA** le seguenti operazioni:

- a) prestazioni di servizi / cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori / diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento

- o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- b) prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport / educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport / educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
 - c) cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui alla citata lett. a), organizzate a loro esclusivo profitto;
 - d) somministrazione di alimenti / bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e), Legge n. 287/91, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività.

Le predette disposizioni sono applicabili **a condizione** che l'associazione abbia il **divieto di distribuire** anche in modo indiretto, utili / avanzi di gestione nonché fondi / riserve a capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione / distribuzione non sia imposta dalla legge e che la stessa inserisca nel proprio atto costitutivo / statuto la seguenti clausole ovvero le corrispondenti clausole previste dal Codice del Terzo Settore (CTS) di cui al D.Lgs. n. 117/2017:

- 1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;
- 2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati / partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- 3) obbligo di redigere / approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- 4) eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'art. 2538, comma 2, C.c.; sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore all'1.1.97, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2538, ultimo comma, C.c e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- 5) intrasmissibilità della quota / contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le predette disposizioni di cui ai n. 2) e 4) non sono applicabili alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali l'Italia ha stipulato patti / accordi / intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Si rammenta che l'intervento legislativo in esame era stato inserito anche nel Ddl della Finanziaria 2021, non confermato in sede di approvazione definitiva.

Il nuovo intervento è collegato all'adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria, con l'intento di definire la procedura di infrazione n. 2008/2010 promossa dall'UE.



Va evidenziato che nell'iter di approvazione della Finanziaria 2022 è stato approvato un emendamento che **differisce all'1.1.2024** l'entrata in vigore delle novità sopra accennate.

NUOVO REGIME IVA FORFETARIO PER ODV E APS - Art. 5, comma 15-quinquies

In sede di conversione, in attesa della piena operatività del Titolo X del Codice del Terzo Settore (CTS) di cui al D.Lgs. n. 117/2007, è stato **esteso il regime IVA forfetario** disciplinato dall'art. 1, commi da 58 a 63, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), **alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale** che hanno conseguito un ammontare di ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.

CONTROLLO FORMALE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE - Art. 5-ter

L'art. 5, D.Lgs. n. 175/2014 dispone, fra l'altro, che per la **dichiarazione precompilata** presentata:

- direttamente;
 - **senza modifiche** tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale;
- sono **esclusi dal controllo formale** i dati relativi agli oneri forniti dai soggetti terzi elencati nell'art. 3 del citato D.Lgs. n. 175/2014 (imprese assicuratrici, soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, enti previdenziali, forme pensionistiche complementari).

Il comma 2 del citato art. 5 dispone che tale esenzione dal controllo **non trova applicazione** nel caso in cui la dichiarazione precompilata va **presentata con modifiche** che incidono sulla determinazione di reddito / imposta.

Ora, in sede di conversione, il citato comma 2 è stato integrato:

- **esonero dal controllo formale i dati non modificati** relativi agli oneri, **forniti da soggetti terzi** ed indicati nella dichiarazione precompilata;
- **includendo nel controllo formale i documenti sulla base dei quali sono modificati i dati** relativi agli oneri **forniti da soggetti terzi** ed indicati nella dichiarazione precompilata.

LIMITE UTILIZZO CONTANTE NEGOZIAZIONE A PRONTI - Art. 5-quater

L'art. 18, DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020" ha introdotto il comma 3-bis all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, prevedendo la riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 3.000 a € 2.000 a decorrere dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021. Dall'1.1.2022 il limite è ulteriormente ridotto a € 1.000.

In sede di conversione è stato previsto che la predetta riduzione (da € 2.000 a € 1.000) **non è applicabile alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta** e di conseguenza è ripristinata la precedente soglia di € 3.000.

SOSTEGNO B&B A GESTIONE FAMILIARE - Art. 5-sexies

L'art. 7-bis, comma 3, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis" ha istituito un fondo con una dotazione di € 5 milioni per il 2021 (che costituisce limite di spesa) al fine di **sostenere le "strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale"** in possesso dello specifico codice identificativo regionale / non in possesso del predetto codice previa autocertificazione dello svolgimento dell'attività ricettiva.

Ora, in sede di conversione del Decreto in esame, è stata modificata la definizione dei soggetti beneficiari da **"strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale"** a **"bed and breakfast a gestione familiare"**.

NON IMPONIBILITÀ TRASPORTI INTERNAZIONALI - Art. 5-septies

Come previsto dall'art. 9, comma 1, n. 2, DPR n. 633/72 sono **non imponibili IVA** i trasporti relativi a beni in esportazione / transito / importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile.

In sede di conversione, con l'aggiunta del **nuovo comma 3**, è stato precisato che tali trasporti **non comprendono** i servizi resi a **soggetti diversi**:

- dall'esportatore / importatore;
- dal titolare del regime di transito;
- dal destinatario dei beni / prestatore dei servizi di cui al n. 4 del citato comma 1, ossia:
 - spedizione relativi ai trasporti di persone eseguiti in parte in Italia e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;
 - trasporti di beni in esportazione / transito / temporanea importazione;
 - trasporti di beni in importazione (sempre che i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi dell'art. 69 comma 1);
 - relativi alle operazioni doganali.

Le nuove disposizioni hanno **effetto dall'1.1.2022** e sono **fatti salvi i comportamenti adottati precedentemente** in conformità della sentenza della Corte di Giustizia UE, 29.6.2017 relativa alla causa C-288/16.

STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO - Art. 5-novies

Il comma 1-ter dell'art. 22, DL n. 124/2019 ha incrementato dal 30% al 100% il credito d'imposta relativo alle commissioni sulle transazioni effettuate tramite POS nel periodo 1.7.2021-30.6.2022. Tale credito d'imposta è concesso a favore di soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo a condizione che:

- adottino strumenti di pagamento elettronico:
 - collegati a dispositivi che consentono la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi (POS "standard");
 - che consentono forme di pagamento elettronico (POS) collegati agli strumenti che consentono la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi (POS "evoluti");
- effettuino cessioni di beni / prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali.

Ora, in sede di conversione, con la modifica del comma 5 del citato art. 22, è stato previsto l'obbligo per gli operatori finanziari che forniscono strumenti di pagamento elettronico tracciabile di trasmettere telematicamente, anche tramite PagoPA, all'Agenzia delle Entrate:

- i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico (POS "standard" / "evoluti");
- l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate.

IMU ABITAZIONE PRINCIPALE - Art. 5-decies

Come noto, ai fini IMU, per abitazione principale si intende *“l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare**, nel quale **il possessore e i componenti del suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”*.

Implementando l'art. 1, comma 741, lett. b), Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) è introdotta la previsione che nel caso in cui il **nucleo familiare** (soggetto passivo IMU e suoi familiari) abbia la dimora abituale e la residenza **in immobili diversi**, ubicati **nello stesso Comune** ovvero **in Comuni diversi**, il **trattamento IMU previsto per l'abitazione principale** e relative pertinenze (esenzione se “non di lusso”, aliquota ridotta dello 0,5% e detrazione di € 200 se di lusso / di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) è applicabile ad **un solo immobile “scelto dai componenti del nucleo familiare”**.

NUOVA AGEVOLAZIONE "PATENT BOX" - Art. 6

È confermata la modifica dell'agevolazione del c.d. “Patent box”, con l'introduzione della **nuova deduzione pari al 90% dei costi di ricerca e sviluppo** relativi a specifici beni immateriali, **in sostituzione dell'attuale disciplina** (sovrareddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali).

In particolare, il Decreto in esame riconosce ai soggetti **titolari di reddito d'impresa** la possibilità di optare per l'applicazione della **maggiorazione del 90%**, ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, **dei costi di ricerca e sviluppo** sostenuti in relazione a:

- **software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli;**
- **processi, formule e informazioni** relativi a esperienze acquisite nel campo **industriale, commerciale / scientifico** giuridicamente tutelabili;

utilizzati (direttamente / indirettamente) **nello svolgimento della propria attività d'impresa.**



Tale scelta ha una **durata di 5 anni** ed è **irrevocabile e rinnovabile**. Le modalità di esercizio dell'opzione saranno definite dall'Agenzia delle Entrate.

È confermato che possono optare per il nuovo regime anche le società e gli enti (compresi i trust), **non residenti in Italia** ex art. 73, comma 1, lett. d), TUIR, a condizione che siano residenti in Stati con i quali:

- sia in vigore un **accordo** per evitare la **doppia imposizione**;
- lo **scambio di informazioni** sia **effettivo**.

L'agevolazione in esame è applicabile a condizione che i soggetti **svolgano le attività di ricerca e sviluppo**, anche mediante contratti di ricerca stipulati con:

- **società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa**, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
- **Università / enti di ricerca e organismi equiparati**;

finalizzate alla creazione / sviluppo dei predetti beni.

È demandata all'Agenzia delle Entrate l'emanazione delle disposizioni attuative dell'agevolazione.

I soggetti che intendono fruire della nuova deduzione, comprese le società e gli enti di cui alla citata lett. d), possono indicare le **informazioni necessarie alla determinazione** della stessa in un'**idonea documentazione** predisposta in base alle istruzioni che saranno definite dall'Agenzia delle Entrate.

In caso di **rettifica** della deduzione, da cui derivi una **maggior imposta / minor credito**, la sanzione di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 (dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta / differenza del credito utilizzato) **non si applica** se, nel corso dell'accesso / ispezione / verifica / altra attività istruttoria il contribuente **consegna la predetta documentazione**, idonea a consentire il **riscontro della deduzione spettante**. Il possesso della predetta documentazione va comunicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta per il quale il contribuente beneficia della deduzione.

È confermato che i soggetti che esercitano l'opzione in esame **non possono fruire**:

- per l'**intera durata** dell'opzione;

e

- in relazione ai **medesimi costi**;

del **credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo** di cui ai commi da 198 a 206 dell'art. 1, Legge n. 190/2019 (Finanziaria 2020).

A decorrere **dal 22.10.2021** sono **abrogate** le disposizioni del previgente regime di cui all'art. 1, commi da 37 a 45, Finanziaria 2015 e dell'art. 4, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" (che, a decorrere dal 2019, ha previsto la possibilità di "autodeterminare" il reddito agevolabile in alternativa al ruling).



I soggetti che hanno esercitato l'opzione **prima del 22.10.2021** ai sensi delle previgenti disposizioni possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di **applicare il nuovo regime previa apposita comunicazione**.

Sono **esclusi** da tale possibilità i soggetti che:

- hanno presentato istanza di accordo preventivo di ruling con l'Agenzia delle Entrate ex art. 31-ter,

DPR n. 600/73 (ovvero istanza di rinnovo), e abbiano **sottoscritto un accordo preventivo** con la stessa a conclusione di tali procedure;

- hanno aderito alla predetta procedura di autoliquidazione di cui al citato art. 4, DL n. 34/2019.

I soggetti che hanno presentato istanza di accesso alla procedura di cui al citato art. 31-ter (ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto) e che **non avendo ancora sottoscritto un accordo** intendono applicare il nuovo regime, devono **comunicare la rinuncia** alla procedura di accordo preventivo (rinnovo della stessa), secondo le modalità che saranno stabilite dalla stessa Agenzia.



Merita sottolineare che nell'iter di approvazione della Finanziaria 2022 **sono state approvate una serie di modifiche** alle disposizioni sopra accennate.

In particolare è previsto l'aumento dal 90% al 110% della nuova deduzione dei costi di ricerca e sviluppo, l'esclusione dall'agevolazione dei marchi e del c.d. "know how" nonché la previsione di un regime transitorio applicabile alle nuove disposizioni.

INCENTIVI ACQUISTO AUTOVETTURE MENO INQUINANTI - Art. 7

È confermato l'incremento di € 100 milioni del fondo ex art. 1, comma 1041, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) al fine di **incentivare l'acquisto di autovetture meno inquinanti**.

In particolare le nuove risorse sono così distribuite:

- € 65 milioni, per l'acquisto / leasing di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi di CO2/Km;
- € 20 milioni, dei quali € 15 milioni riservati ai veicoli elettrici, per l'acquisto / leasing di autoveicoli di categoria N1 / M1 (trasporto merci / trasporto persone) nuovi;
- € 10 milioni, per l'acquisto / leasing di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di CO2/Km;
- € 5 milioni a favore delle persone fisiche che acquistano un veicolo di categoria M1 usato.



Il veicolo oggetto della compravendita deve presentare i seguenti requisiti:

- non deve aver usufruito degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1041, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019), e di cui all'art. 1, comma 654, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021);
- prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato non superiore a € 25.000;
- deve essere almeno di classe Euro 6.

Contestualmente è necessaria la rottamazione di un veicolo della medesima categoria immatricolato prima dell'1.1.2011 oppure di un veicolo di età superiore a 10 anni e intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo / familiare convivente alla data di acquisto del veicolo.

Il beneficio è corrisposto dal venditore che lo recupera sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24.

L'importo del beneficio è così modulato:

CO2 g/km	Contributo
0-60	€ 2.000
61-90	€ 1.000
91-160	€ 750

In sede di conversione è stato previsto che a partire dal 21.12.2021, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla concessione dei contributi secondo le modalità stabilite con apposito Decreto.